

Numero 193234 del repertorio.

Numero 41168 della raccolta.

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE SENZA RAPPRESENTANZA.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di settembre;

- 8 settembre 2016 -

alle ore diciassette e minuti quaranta;

in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale degli Angeli;

avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Cuneo iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

SONO COMPARI

a. Gestore:

. la società costituita in Italia e regolata dalla legge italiana:

**"MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO
- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**

siglabile

"M.I.A.C. SOC. CONSORTILE PER AZIONI"

. con sede in Cuneo, via Bra numero 77, capitale sociale euro 7.101.429,72* i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Cuneo 02148710045, REA presso la CCIAA di Cuneo numero 157700;

. indirizzo PEC: miac@legalmail.it

che stipula ed agisce in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante signor:

- **DHO Stefano**,...OMISSIS...

il quale dichiara di essere a quanto infra abilitato con firma sociale libera ed individuale, a norma del vigente statuto, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26 luglio 2016;

b. Membri:

1. la società costituita in Italia e regolata dalla legge italiana:

**"Consorzio Regionale per il Consolidamento e lo Sviluppo
della Cooperazione Agricola - Società Agricola Cooperativa"**

siglabile

"Gestcooper - Soc. Agr. Coop."

con sede in Torino, Corso Francia 329, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 05226700010, iscritta al REA presso la CCIAA di Torino al numero TO-697104,

. indirizzo PEC: gestcooper@legalmail.it ;

che stipula e agisce in persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione, legale rappresentante signor:

000QOKUUKU000

il quale dichiara di essere a quanto infra abilitato con firma sociale libera ed individuale, a norma del vigente statuto, ed in esecuzione della deliberazione del consiglio d'amministrazione assunta in data 29 agosto 2016;

2. la società costituita in Italia e regolata dalla legge italiana:

**"ORTOFRUIT ITALIA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA - ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI"**
siglabile

"ORTOFRUIT ITALIA SOC.AGR.COOP. O.P."

con sede in Saluzzo, Regione Colombaro dei Rossi numero 16/bis, iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero d'iscrizione e codice fiscale 02935000048, iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero 248861, iscritta all'Albo delle società cooperative al numero A107951 - Sezione cooperative a mutualità prevalente - cooperative di conferimento prodotti agricoli e di allevamento,

indirizzo PEC: ortofruit@businesspec.it ;

. che agisce e stipula in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante signor:

000QOKUUKU000

. a quanto infra abilitato con firma sociale libera ed individuale a norma dei vigenti poteri statutari ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 giugno 2016;

3. l'Ente di diritto pubblico:

"Università degli Studi di Torino"

con sede in Torino, Via Verdi 8,

codice fiscale 80088230018,

che stipula e agisce in persona del procuratore signor:

000QOKUUKU000

il quale dichiara di essere a quanto infra abilitato in forza della procura speciale autenticata per Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 8 luglio 2009 rep. 15418/10093, registrata a Torino 1 il 15 luglio 2009 al numero 16914 s.1T, che in copia autentica al presente atto si allega sotto la lettera 'A', con dispensa dal darne lettura;

4. la società costituita in Italia e regolata dalla legge italiana:

"Vignaioli Piemontesi Società cooperativa agricola"
siglabile

"Vignaioli Piemontesi Soc.Coop.Agr."

o

"Vignaioli Piemontesi S.C.A."

con sede in Castagnito, Via Alba 15, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Cuneo 01167230059, iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al

numero 215791, iscritta all'Albo delle società cooperative al numero A103016 - Sezione cooperative a mutualità prevalente - cooperative di conferimento prodotti agricoli e di allevamento,

indirizzo PEC: vignaioli@legalmail.it ;

che stipula e agisce in persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione, legale rappresentante signor:

000QOKUUKU000

il quale dichiara di essere a quanto infra abilitato con firma sociale libera ed individuale, a norma del vigente statuto, ed in esecuzione della deliberazione del consiglio d'amministrazione assunta in data 31 agosto 2016;

5. **ALDIGHIERI Roberto**...OMISSIS...

partita IVA: 12749330150;

indirizzo PEC: roberto.aldighieri@otav.it ;

6. la società costituita in Italia e regolata dalla legge italiana:

"C.M.V. S.A.S. DI GARELLO Maria & C."

con sede in Villafalletto, Via Beni Comunali numero 3, capitale sociale euro 11.000,00*, iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero d'iscrizione e codice fiscale 01674950041, iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero 131050,

indirizzo PEC: cmvsas.salumi@legalmail.it ;

che stipula e agisce in persona del suo socio accomandatario amministratore legale rappresentante signora:

000QOKUUKU000

a quanto infra abilitata con firma sociale libera ed individuale anche per la straordinaria amministrazione in forza dei vigenti patti sociali pubblicati;

7. la società costituita in Italia e regolata dalla legge italiana:

"SOREMARTEC ITALIA S.R.L."

con sede in Alba, Piazzale Pietro Ferrero 1, capitale sociale euro 4.134.000,00* i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero d'iscrizione e codice fiscale 05836440015, iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero 156920,

P.IVA: 02145990046;

indirizzo PEC: soremartecitaliasrl@pec.ferrero.com ;

che stipula e agisce in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato Signor:

000QOKUUKU000

a quanto infra abilitato con firma sociale libera ed individuale in forza dei poteri statutariamente delegati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2015;

8. la società costituita in Italia e regolata dalla legge italiana:

"LUIGI LAVAZZA - SOCIETA' PER AZIONI"

abbreviabile anche nella sigla:

"LAVAZZA S.P.A."

con sede in Torino, corso Novara 59, capitale sociale euro 25.000.000,00* i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al numero d'iscrizione e codice fiscale 00470550013, iscritta al REA presso la CCIAA di Torino al numero 257143, indirizzo PEC: luigi.lavazza@pec.lavazza.it ;

che stipula e agisce in persona del procuratore signor:

-...OMISSIS...

il quale dichiara di essere a quanto infra abilitato in forza della procura speciale autenticata per Notaio Giovanni Ioli di Torino in data 29 ottobre 2013 rep. 62952/25069 registrata a Torino 3 il 12 novembre 2013 al numero 13553 s.1T, ed iscritta nel Registro delle Imprese di Torino in data 19 novembre 2013;

9. l'Ente di diritto pubblico:

"Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta"

con sede in Torino, Via Bologna 148,
codice fiscale 05160100011,

. che stipula e agisce in persona del Direttore della Zona di Cuneo, signor:

000QOKUUKU000,

il quale dichiara di essere a quanto infra abilitato con delega del Direttore Generale dell'Istituto ai sensi del vigente statuto in data 6 settembre 2016;

10. la:

**"Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte
- Coldiretti Piemonte"**

con sede in Torino, via Pio VII numero 97,
C.F.: 80089430013

P.IVA: 09228090016,

indirizzo PEC: piemonte@pec.coldiretti.it ;

che agisce e stipula in persona del Presidente legale rappresentante signora:

000QOKUUKU000

a quanto infra abilitata in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva assunta in data 8 agosto 2016.

Detti Componenti, della cui personale identità, qualità e

poteri sono certo, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

1. che la Regione Piemonte ha pubblicato in data 14 gennaio 2016 sul Bur un bando per il sostegno di Programmi di sviluppo Cluster di innovazione regionale attuati da Poli di Innovazione anche nell'area tematica "agrifood" (bando POR FESR 2014/2020 di seguito "Bando");
2. che "TECNOGRANDA S.P.A." con sede in Dronero, frazione Ricogno zona industriale, via G.B. Conte numero 19, iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero d'iscrizione e codice fiscale 02885170049, iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero 244468 (in appresso Tecnogranda) è stata assegnataria del precedente Bando per l'accesso agli aiuti finalizzati alla costituzione, all'ampliamento ed al funzionamento di "Poli di Innovazione" approvato dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 230 del 17 settembre 2008- pubblicato in B.U. n. 39 del 25 settembre 2008 e scaduto il 31 dicembre 2015;
3. che Tecnogranda, in qualità di soggetto gestore, aveva sottoscritto un'associazione temporanea di scopo con mandato collettivo speciale senza rappresentanza per la gestione del precedente Bando alla quale hanno aderito circa 500 aziende del territorio piemontese;
4. che Tecnogranda, non avendo presentato la propria candidatura quale gestore del nuovo Polo, al fine di valorizzare il ramo agroalimentare e per dargli stabilità e continuità sul territorio cuneese, ha deliberato di affittare il ramo d'azienda agroalimentare al MIAC autorizzando altresì lo stesso a sostituirlo quale soggetto gestore della citata ATS ai sensi dell'art. 1717 del codice civile;
5. che M.I.A.C. ha presentato alla Regione Piemonte la propria candidatura al predetto Bando quale soggetto gestore vista la predetta sostituzione della società Tecnogranda SpA ai sensi dell'art. 1717 del codice civile (pre-proposal);
6. che M.I.A.C. e Tecnogranda hanno stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda esercente l'attività di servizi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico alle imprese del settore agroalimentare- attuata anche con la redazione di progetti cofinanziati e mediante la gestione di programmi di sviluppo di cluster di innovazione regionale nel settore agroalimentare;
7. che la Regione Piemonte con determinazione n. 104 del 25 febbraio 2016 ha considerato ricevibile, e pertanto ammessa alla seconda fase prevista dal Bando, la suddetta pre-proposal;
8. che la Regione Piemonte con determinazione n. 397 del 7 luglio 2016 ha approvato e ammesso a finanziamento il programma proposto dal Polo Agrifood - soggetto gestore MIAC

Scpa;

9. che il Gestore e i Membri (da ora congiuntamente "Parti") si impegnano alla realizzazione delle attività presentate in sede di candidatura, così come poi saranno successivamente dettagliate in sede di negoziazione (da ora il "Programma di Attività del Polo");

10. che il Gestore e i Membri si sono impegnati a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del Programma di Attività del Polo suindicato;

11. che le parti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione predetta, nonché conferire al Gestore mandato collettivo, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento previsto dal Bando;

DICHIARANO

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al Programma di Attività del Polo.

I Membri conferiscono al Gestore mandato collettivo speciale e irrevocabile, con obbligo di rendiconto, il quale in forza del presente mandato è autorizzato a stipulare, per conto dei Membri, tutti gli atti necessari alla partecipazione al Bando e alla realizzazione del Programma di Attività del Polo e, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla presente scrittura, tutti gli atti necessari alla realizzazione del Programma di Attività del Polo nell'interesse dei Membri con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del Programma di Attività del Polo indicato in premessa; in assenza di precisazioni negli atti o di preventiva indicazione ai Membri si reputerà che gli atti posti in essere del Gestore siano effettuati in nome e per conto proprio del Gestore stesso, quand'anche finalizzati all'interesse dell'Associazione. L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi che potranno essere stipulati fra le Parti.

Art.1

(Impegni dei componenti l'Associazione)

1. Le Parti si impegnano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del Programma di Attività del Polo anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna Parte;

2. II Gestore e ciascun Membro svolgerà il proprio ruolo ed eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia societaria, fiscale, gestionale ed operativa, con personale esclusiva responsabilità;

3. I Membri si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione finalizzata alla realizzazione dell'attività esecutiva del Programma di Attività del Polo.

In particolare i Membri si impegnano comunque a realizzare attraverso l'Associazione quelle attività di loro rispettiva competenza in riferimento alle quali abbiano dato la propria adesione all'Associazione e al Programma di Attività del Polo.

Art. 2

(Doveri del Gestore)

1. Il Gestore si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari per l'implementazione e la attuazione del Programma di Attività del Polo e per il perfezionamento della convenzione relativa al finanziamento con la Regione Piemonte, come previsto dal Bando, nonché a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti ed i rapporti con la Regione Piemonte.

2. Il Gestore si impegna altresì a svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione del Programma di Attività del Polo, e precisamente:

a. la redazione e la presentazione del Programma di attività riferito al periodo 2016-2018 e il Programma operativo di dettaglio;

b. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del Programma di Attività del Polo conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del Programma di Attività del Polo;

c. la responsabilità ed il coordinamento generale del Programma di Attività del Polo;

d. la disponibilità per i membri delle infrastrutture per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico che saranno acquisite o comunque messe a disposizione, anche a titolo temporaneo, in relazione al livello di definizione dei progetti di ricerca inerenti, e la prestazione dei servizi rientranti nell'ambito del Programma di Attività del Polo nella misura in cui tali prestazioni siano concordate tra il Gestore e i Membri secondo quanto previsto dal successivo art.3;

e. l'attività di animazione, di marketing per attirare nuove imprese nel Polo;

f. l'organizzazione di attività di formazione, di programmi di trasferimento di conoscenze e competenze tecnico professionali, di seminari e conferenze;

g. la predisposizione delle traiettorie progettuali e linee di sviluppo;

h. il coordinamento amministrativo e segretariale del Programma di Attività del Polo;

i. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione del Programma di Attività del Polo;

j. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni annuali e della relazione finale.

3. Il Gestore è remunerato per la sua attività esclusivamente in ragione di quanto dovuto ai sensi del successivo art. 3 o per servizi concordati con i singoli Membri, fermi i contributi ricevuti dalla Regione Piemonte.

4. Ciascun Membro terrà comunque indenne il Gestore da qualsiasi pretesa svolta nei suoi confronti dalla Regione Piemonte che trovi origine in un inadempimento di tale Membro.

5. Il Gestore, avvalendosi dei Comitati di cui ai successivi articoli 8 e 9, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte, potrà predisporre "Programmi Annuali contenenti Traiettorie Progettuali" su cui si articoleranno le diverse attività del Polo e dei Membri e gli obiettivi di breve e lungo periodo che costituiscono sviluppo delle Traiettorie Progettuali - con particolare riferimento ai Temi di ricerca prioritari ed alle Metodologie di conduzione e controllo. Le proposte progettuali presentate dai Membri dovranno essere redatte con il contributo attivo del Soggetto Gestore e in particolare armonizzate e coerenti con i suddetti "Programmi Annuali e le Traiettorie Progettuali" così come approvati dal Comitato Regionale di Valutazione. Il Gestore ha il diritto di approvare procedure e regolamenti applicativi del presente accordo in relazione alle procedure e direttive di attuazione del Programma di Attività del Polo che saranno deliberate dalla Regione Piemonte.

Art. 3

(Doveri dei Membri)

1. Le modalità circa la realizzazione del Programma di Attività del Polo sono precisate nei vari documenti presentati in sede di candidatura e saranno specificati da successivi accordi organizzativi tra il Gestore e i singoli Membri interessati. I Membri si impegnano a co-operare alla realizzazione del Programma di Attività del Polo e alla elaborazione del rendiconto di tutte le attività svolte, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Programma di Attività del Polo, comprese le relazioni annuali e la relazione finale. In particolare ciascun Membro si impegna a nominare un Referente di Progetto con cui il Gestore terrà i contatti nel corso dell'esecuzione del Programma di Attività del Polo. Resta inteso che la nomina del Referente di Progetto resta valida sino a revoca; la revoca dovrà comunque indicare il nominativo del nuovo Referente di Progetto.

2. Con la sola eccezione delle Associazioni di categoria cui è riservata l'iscrizione gratuita (che tuttavia non dà diritto a trasferire i benefici agli associati), tutti i

Membri sono tenuti a versare al Gestore una quota associativa fissa annuale, diversificata in ragione della dimensione e tipologia del soggetto aderente, ed un'eventuale quota variabile a fronte dei servizi resi dal Gestore, secondo quanto indicato e dettagliato nel Regolamento attuativo di funzionamento del Polo per l'innovazione e la ricerca Agrifood, di seguito Regolamento attuativo.

3. Qualora gli accordi attuativi richiedano il rilascio da parte dei Membri di garanzie di ogni sorta, o qualora il Gestore lo ritenga necessario, i Membri saranno tenuti a fornire le suddette garanzie preferibilmente mediante garanzie bancarie/assicurative di primari istituti concordemente individuati con il soggetto Gestore. Le garanzie, a loro volta, saranno rilasciate dal Gestore, alla Regione, se e nella misura in cui le stesse siano previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

4. Eventuali costi addizionali che siano sorti nell'ambito di servizi prestati ai Membri rispetto a quelli originariamente previsti saranno ripartiti tra i Membri che hanno richiesto i servizi in proporzione delle quote di partecipazione così come saranno, di volta in volta, determinate dagli accordi attuativi.

5. In ogni caso il Gestore sarà tenuto a dar corso solo ad investimenti ed attività che rientrino nel Programma di Attività del Polo, non siano dichiarate non conformi o non finanziabili dalle autorità regionali e abbiano trovato adeguata copertura economica dai contributi della Regione Piemonte e dagli impegni dei Membri di volta in volta interessati.

6. I Membri e il Gestore sono tenuti a dare reciproca evidenza pubblica dell'appartenenza all'Associazione, pubblicando sul proprio sito web ed eventualmente su altri materiali di comunicazione il logo, la denominazione, la natura dell'associazione e il link al sito web. Le modalità di uso del logo, della denominazione, della natura dell'associazione e del link al sito web dovranno essere approvate dal Gestore che potrà dare indicazioni e direttive anche di carattere generale. Il Gestore avrà facoltà di vietare ogni uso che sia fatto in modo improprio, contrario alle indicazioni date dal Gestore medesimo o, comunque, con modalità pregiudizievoli o lesive del diritto all'immagine dell'associazione, del Gestore e degli altri Membri dell'Associazione.

Art. 4

(Programmazione operativa)

1. Il Gestore e i Membri accettano quale punto di riferimento dell'attività dell'Associazione il Programma di attività 2016/2018 e gli eventuali Programmi Annuali successivi, presentati in sede di candidatura.

2. Il Gestore, con il supporto dei Comitati di cui al successivo articolo 8, curerà la definizione degli eventuali programmi annuali richiesti dalla Regione Piemonte.

Art. 5

(Servizi a favore dei Membri e di terzi)

1. Il Gestore è libero di prestare i servizi inerenti al Programma di Attività del Polo anche a soggetti terzi che non abbiano aderito alla presente Associazione alle seguenti condizioni:

a) le richieste di servizi dei Membri, rientranti nei Programmi Annuali, dovranno essere prioritariamente soddisfatte fermo l'obbligo del Gestore di adempiere, nei tempi concordati, alle prestazioni dovute a terzi in forza di accordi vincolanti conclusi prima della ricezione di richieste impegnative di attivazione dei servizi da parte dei Membri;

b) ai soggetti terzi dovranno essere praticati prezzi di mercato.

2. Il Gestore programmerà l'ordinata prestazione dei servizi a favore dei Membri, nel quadro delle previsioni di Programma di Attività del Polo.

Art. 6

(Supporto ed intermediazione del Gestore)

1. Nell'ambito dell'attività di promozione e di coordinamento prevista dal Programma di Attività del Polo di cui al precedente articolo 2, comma 2, il Gestore potrà favorire la ricerca e la conclusione di accordi diretti tra i Membri e terzi fornitori e prestatori di servizi. Imprese e organismi di ricerca partecipanti all'Associazione potranno svolgere anche il ruolo di prestatori di servizi.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1 i singoli Membri resteranno esclusivamente responsabili del pagamento del corrispettivo ai terzi e si impegnano conseguentemente a tenere indenne da ogni pretesa dei predetti terzi il Gestore. Parimenti i soggetti terzi prestatori saranno gli unici responsabili nei confronti dei Membri delle prestazioni da essi svolte, con esclusione di ogni responsabilità in capo al Gestore.

Art. 7

(Riservatezza)

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e per l'intero periodo di sua vigenza (di seguito "Periodo di Scambio"), le Parti si sono scambiate e intendono scambiarsi reciprocamente informazioni tecniche e commerciali finalizzate all'esecuzione del Programma (di seguito le "Attività Contrattuali"); le Parti intendono regolare con il presente articolo le rispettive obbligazioni concernenti la riservatezza e limitazione d'uso delle informazioni scambiate nel corso del Periodo di Scambio (di seguito le "Obbligazioni di Riservatezza").

2. Ai fini del presente articolo saranno collettivamente indicate quali "Informazioni Riservate" tutti gli studi, informazioni, analisi, relazioni e documenti (predisposti anche con l'ausilio di terzi) relativi alle Attività Contrattuali che, nel corso del Periodo di Scambio, una Parte (di seguito "Parte Comunicante") e/o, per suo conto, qualunque suo amministratore, dirigente, dipendente, rappresentante - inclusi fra gli altri i suoi avvocati, contabili, subcontraenti, consulenti finanziari o d'altro genere, o agenti - (di seguito, collettivamente, i "Rappresentanti") comunicherà, verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualunque altra maniera a un'altra Parte (di seguito "Parte Ricevente") e/o a Rappresentanti della stessa, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano specificamente identificati come "confidenziali". Per completezza, la nozione di Rappresentanti (tanto di ciascuna Parte Comunicante che di ciascuna Parte Ricevente) ricomprende anche le società controllanti di ciascuna Parte, controllate da ciascuna Parte e le società che, insieme con ciascuna Parte, ricadono sotto il controllo di una medesima società; intendendosi per controllo la nozione contenuta nell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c. e ricomprensente sia il controllo diretto che quello indiretto.

3. Il termine Informazioni Riservate non include, in ogni caso le informazioni:

(i) che siano o diventino di pubblico dominio per motivi non derivanti dalla violazione delle Obbligazioni di Riservatezza del presente articolo;

(ii) per le quali ciascuna Parte Ricevente dia prova che esse erano in suo possesso al momento o prima del perfezionamento del presente accordo;

(iii) per le quali ciascuna Parte Ricevente dia prova che siano state ricevute da terze parti non vincolate da un accordo di riservatezza.

Nel caso in cui a ciascuna Parte Ricevente sia richiesto di fornire le Informazioni Riservate in ottemperanza a disposizioni di legge o a seguito di un provvedimento di un'autorità giudiziaria, amministrativa o comunque di altra autorità competente, ciascuna Parte Ricevente dovrà immediatamente (e prima di dare esecuzione a tale provvedimento, nei casi in cui sia legalmente possibile) dare notizia di detta richiesta alla Parte Comunicante, cosicché quest'ultima possa opporsi in tutto o in parte alla comunicazione di tali informazioni.

4. Le Parti concordano che, nel caso di scambio di Informazioni Riservate ciascuna Parte Ricevente e i suoi Rappresentanti:

(i) dovranno mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate e, senza il preventivo consenso scritto della Parte Comunicante, saranno tenuti a non

divulgare a nessun soggetto terzo il contenuto delle Informazioni Riservate, la loro esistenza e il fatto che tali Informazioni Riservate sono state loro comunicate;

(ii) dovranno utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per e nell'ambito delle attività previste dal presente accordo e non potranno utilizzarle in alcun modo che, direttamente o indirettamente, possa ledere la Parte Comunicante;

Inoltre, ciascuna Parte Ricevente dovrà:

(iii) limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate esclusivamente ai propri Rappresentanti che debbano conoscerle in ragione del loro diretto coinvolgimento nelle attività contrattuali;

(iv) impegnarsi a fare in modo che i propri Rappresentanti adempiano in modo rigoroso alle Obbligazioni di Riservatezza;

(v) rispondere per ogni violazione delle Obbligazioni di Riservatezza, anche da parte dei propri Rappresentanti.

5. Ciascuna Parte Ricevente dovrà tenere indenne la Parte Comunicante da qualunque danno e responsabilità (incluse, in via esemplificativa, le spese legali) che derivino dalla violazione, anche ad opera dei propri Rappresentanti, delle Obbligazioni di Riservatezza, a meno che provi di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire la violazione dell'obbligo di riservatezza.

6. Sebbene ciascuna Parte Comunicante si impegni a includere nelle Informazioni Riservate ogni dato che la stessa ritenga rilevante per la valutazione delle altre Parti, tuttavia, le Parti riconoscono sin da ora che non saranno garantite la precisione e/o la completezza delle Informazioni Riservate. Le Parti riconoscono, altresì, che la Parte Comunicante e/o i suoi Rappresentanti non potranno essere ritenuti responsabili per l'utilizzo che ne sia fatto dalla Parte Ricevente e/o dai Rappresentanti della stessa.

7. Salvo nell'ipotesi in cui le Informazioni Confidenziali siano necessarie all'esecuzione del Programma, in ogni momento, su richiesta della Parte Comunicante, ciascuna Parte Ricevente dovrà (impegnandosi, altresì, a far in modo che i propri Rappresentanti si conformino anche a tali Obbligazioni di Riservatezza) riconsegnare o distruggere copia delle Informazioni Riservate stesse se scritte, o altrimenti contenute su supporti tangibili in proprio possesso e/o in possesso dei propri Rappresentanti; inoltre, ciascuna Parte Ricevente dovrà (impegnandosi, altresì, a far in modo che i propri Rappresentanti si conformino anche a tali Obbligazioni di Riservatezza) compiere ogni ragionevole sforzo per riconsegnare o distruggere le Informazioni Riservate detenute in modalità elettroniche.

8. Ciascuna Parte dà atto che le Informazioni Riservate sono

e rimarranno di sola esclusiva proprietà della Parte Comunicante. Nulla in questo articolo può interpretarsi come concessione o conferimento di diritti di proprietà intellettuali della Parte Comunicante - tramite licenza o altro modo, espressamente, implicitamente o altrimenti - compresi a mero titolo esemplificativo i diritti della Parte Comunicante su brevetti, diritti d'autore, scoperte, invenzioni o miglioramenti, concepiti o acquistati prima o dopo la conclusione del presente Accordo.

9. Le Obbligazioni di Riservatezza previste dal presente articolo saranno efficaci e vincolanti fino a quando le Informazioni Riservate non diverranno di pubblico dominio per fatto o causa non imputabile a una delle Parti.

Art. 8

(Comitato di Pilotaggio e Coordinamento)

1. Ai fini di consentire la corretta ed efficiente gestione del Progetto, il Gestore costituisce un Comitato di Pilotaggio e Coordinamento, composto da una qualificata rappresentanza dei soggetti aderenti, con il compito di identificare le migliori opportunità di crescita dell'Associazione attraverso elementi di indirizzo e presentare proposte al fine di una ottimizzazione della gestione.

2. In particolare, il Comitato concerta e fornisce supporto allo staff del Polo nei seguenti ambiti:

- definizione degli obiettivi e delle strategie del Polo;
- definizione delle priorità e dell'offerta di servizi;
- monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi del programma di attività;
- implementazione del controllo di gestione del Polo.

3. La composizione del Comitato di Pilotaggio e coordinamento è riportata nell'articolo 3 del Regolamento attuativo.

4. I documenti e le decisioni del Comitato dovranno essere approvati/prese a maggioranza dei componenti del Comitato e potranno essere assunte sia in forma collegiale sia in forma non collegiale.

5. In caso di riunione in forma collegiale il Comitato è convocato dal Gestore (anche su richiesta di almeno due componenti) mediante comunicazione scritta anche via e-mail con un preavviso di almeno cinque giorni (salvo la possibilità - nei casi di urgenza - di ridurre il preavviso a due giorni).

6. La funzione è svolta senza alcun compenso.

Art. 9

(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Gestore istituisce altresì un Comitato Tecnico Scientifico, con l'obiettivo di supportare, offrendo opportuni indirizzi di orientamento, il Gestore nella definizione del perimetro tecnologico del Polo, delle aree

di focalizzazione e sulle relative linee di sviluppo e nell'aggiornamento delle tematiche tecnico-scientifiche individuate come scenario di riferimento.

2. In particolare, il Comitato fornisce supporto al Gestore nei seguenti ambiti:

- definizione delle traiettorie tecnologiche e dell'agenda di ricerca del Polo;
- preselezione delle idee progettuali;
- attività di animazione del Polo (organizzazione di eventi, partecipazione ad iniziative e seminari, etc.).

3. I componenti del Comitato sono scelti dal Gestore tra professionalità e rappresentanti degli aderenti afferenti al mondo della ricerca e dell'innovazione. La composizione del Comitato Tecnico Scientifico è riportata nell'articolo 3 del Regolamento attuativo.

4. Le modalità di convocazione e riunione del Comitato Tecnico Scientifico sono decise dal Gestore. La funzione è svolta senza alcun compenso.

Resta fermo che le determinazioni del Comitato di Pilotaggio e Coordinamento e del Comitato Tecnico Scientifico istituiti dal Gestore, pur costituendo un importante quadro operativo di riferimento, non saranno vincolanti né per il Gestore, né per i Membri.

Art. 10

(Assemblea degli aderenti)

1. L'Assemblea degli aderenti al Polo viene convocata dal Gestore, via e-mail e con un preavviso di almeno sette giorni, in apposita riunione che si riterrà valida quale che sia il numero di Membri partecipanti.

2. L'assemblea viene convocata:

- a. una volta entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno per le relazione di rendiconto del Gestore;
- b. una volta entro il 31 (trentuno) dicembre per la relazione previsionale del Gestore.

3. In relazione ai temi di cui alle precedenti lettere a) e b) l'assemblea può esprimere suggerimenti e pareri comunque di carattere non vincolante.

4. Ciascun Membro potrà farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto anche non Membro.

5. Ogni deliberazione sarà assunta a maggioranza dei presenti.

6. Il Gestore e un numero di Membri che corrispondano almeno al 10% degli aderenti possono richiedere la convocazione della assemblea indicando le materie oggetto di discussione.

Art. 11

(Durata - Validità)

1. La presente Associazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla sua costituzione. Sarà automaticamente prorogata per tutto il periodo necessario all'eventuale completamento del Programma di Attività del Polo, dei

singoli progetti presentati dai Membri e comunque per tutto il periodo in cui sussistano vincoli imposti dalla normativa regionale applicabile.

2. Alla presente Associazione potranno aderire nuove imprese, organismi di ricerca e altri soggetti. L'ingresso e la fuoriuscita dei Membri non comporta la modifica del presente atto e pertanto non ne richiede l'implementazione. Tali decisioni in ordine all'ingresso e la fuoriuscita dei Membri saranno di esclusiva competenza del Gestore, coerentemente con la disciplina regionale applicabile, che verificherà la presenza/insussistenza di eventuali requisiti in capo ai membri, anche in attuazione di requisiti specifici di volta in volta richiesti dai Bandi e dalla normativa regionale applicabile. L'adesione avverrà mediante accettazione del presente atto, su proposta del Gestore al nuovo membro candidato.

Art. 12
(Modifiche)

1. Tutte le modifiche al presente atto saranno sottoposte da parte del gestore all'approvazione dell'assemblea dei membri che sarà all'uopo convocata anche a mezzo e-mail, con un preavviso di sette giorni e delibererà a maggioranza dei presenti. La riunione si intenderà validamente costituita quale che sia il numero di Membri intervenuti.

2. Le modifiche deliberate saranno successivamente comunicate via e-mail a tutti i Membri.

3. La modifica/aggiornamento del Regolamento attuativo non comporta la modifica del presente e sarà di esclusiva pertinenza e competenza del Comitato di pilotaggio.

Art. 13
(Clausola di salvaguardia)

1. Le Parti si impegnano, anche in deroga a quanto previsto dal presente atto, a porre in essere quanto ragionevolmente potrà essere loro richiesto al fine di assicurare il rispetto delle previsioni e dei vincoli della normativa regionale applicabile, che tutte le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, o sia comunque successivamente richiesto dalla Regione Piemonte, nel quadro delle previsioni della normativa regionale applicabile.

Art. 14
(Esclusione)

1. Il Gestore avrà facoltà di escludere dall'Associazione un Membro nei seguenti casi:

a) in caso di mancato pagamento di somme dovute ai sensi del precedente art. 3 per un periodo eccedente i 30 (trenta) giorni;

b) in ogni altro caso di inadempimento del presente atto o degli accordi attuativi che non sia stato rimediato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta per iscritto formulata dal Gestore.

Art. 15
(Recesso)

1. Ciascuno dei Membri avrà, in ogni momento, diritto di recedere dall'Associazione, a mezzo lettera raccomandata o PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni indirizzata al Gestore.

2. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, nel caso in cui siano in corso attività di cui al Programma di Attività del Polo con il Membro o in capo a questi residuino obbligazioni rilevanti per l'Associazione, il recesso eventualmente esercitato avrà efficacia solo con l'esaurimento delle attività in corso o con l'estinzione delle obbligazioni esistenti. Il Gestore provvederà per iscritto a segnalare al Membro la sussistenza di tale proroga della sua partecipazione all'Associazione.

Art. 16
(Comunicazioni)

1. All'atto dell'adesione ciascun Membro dovrà indicare un indirizzo e-mail presso cui saranno inviate tutte le comunicazioni, convocazioni e richieste inerenti l'Associazione ed il presente atto.

2. Le consultazioni dei Membri e le comunicazioni ai Membri da parte del Gestore previste dal presente atto si intenderanno validamente effettuate purché inviate al predetto indirizzo e-mail.

3. Il Gestore potrà, a sua discrezione, avvalersi di altre modalità di comunicazione quali la trasmissione a mezzo fax e a mezzo lettera.

I Componenti, tali in numero superiore a sei, avendo i requisiti di legge e con il mio consenso delegano per l'apposizione delle firme marginali i signori DHO Stefano e PORZIO Giulio.

Atto da me letto ai Componenti che lo approvano e meco lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Occupi con questa menzione diciassette pagine di cinque fogli scritti da persona fida e di mio pugno completati sin qui.

All'originale firmato:

...OMISSIS...

Massimo MARTINELLI Notaio